

**CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO**

(Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale 25 marzo 1998 n.142, recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n.196, sui tirocini formativi e di orientamento)

TRA

L'Associazione Rindola Impresa Sociale con sede in Vicenza, Via C. Monteverdi 2/a, CAP 36100, P.I. 03875730248 d'ora in poi denominata «soggetto promotore», rappresentato dal Presidente, nella persona della dott.ssa Arianna Ferrari, nata a San Bonifacio (VR) il 10/12/1975, domiciliata in Via dell'Aeroporto 11, Thiene (VI);

E

L'I.P.A.B. – Centro Anziani P.IVA - C.F. 02327970238, con sede legale in Bussolengo via P. Veronese nr. 09, d'ora in poi denominata «soggetto ospitante», rappresentata dal Segretario-Direttore, dott. Umberto Bertezolo, nato a Villafranca di Verona il 04.09.1973

PREMESSO CHE

il Soggetto promotore gestisce un Master ECM negli ambiti disciplinari della Psicologia e Neuropsicologia, denominato "Valutazione e Riabilitazione neuropsicologica delle demenze: approccio integrato neuropsicologia e psicologia interazionista";

il suddetto Master ha una durata di 180 ore e prevede lo svolgimento di 80 ore di tirocinio formativo presso strutture pubbliche o private che operano negli ambiti disciplinari relativi all'oggetto del Master;

il Soggetto promotore è interessato a stipulare Convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nei suddetti ambiti disciplinari per permettere lo svolgimento del tirocinio ai propri allievi;

che il Soggetto promotore intende agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro;

che il Soggetto ospitante svolge attività cliniche e riabilitative nell'ambito dell'area disciplinare sanitaria con proprio personale specializzato ed è disponibile a stipulare una Convenzione con l'Associazione Rindola per lo svolgimento del tirocinio dei suoi allievi;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

**Art. 1 Attivazione del tirocinio**

Si stipula una Convenzione, ai sensi dell'art.18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, tra l'Associazione Rindola Impresa Sociale e L'I.P.A.B. – Centro Anziani \_ per permettere lo svolgimento del tirocinio formativo degli allievi dei Master gestiti dall'Associazione Rindola.

Il Soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta del soggetto promotore.

## **Art. 2 Natura del tirocinio**

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1 lettera d) della legge 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'impresa ospitante in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo e di Orientamento (allegato) contenente:
  - il nominativo del tirocinante;
  - i nominativi del tutore indicato dal Soggetto promotore e del tutore indicato dal soggetto ospitante;
  - obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in azienda;
  - le strutture aziendali presso cui si svolge il tirocinio;
  - la durata ed il periodo di svolgimento del tirocinio;
  - gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile;
4. E' consentita l'interruzione anticipata del tirocinio per giustificati motivi, d'iniziativa del tirocinante oppure del soggetto ospitante e comunque con il consenso del tutore;

## **Art. 3 Obblighi del tirocinante**

1. Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:
  - svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
  - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
  - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
  - fornire relazioni periodiche al soggetto promotore sull'attività in corso di svolgimento ed
  - elaborare una relazione a conclusione del periodo formativo, da consegnare al soggetto ospitante;
  - comunicare al tutor didattico-organizzativo ogni eventuale sospensione od inconveniente imputabile a sé o al soggetto ospitante;

## **Art. 4 Obblighi del Soggetto promotore**

1. Il Soggetto promotore, in accordo con il soggetto ospitante, redige il Progetto Formativo di cui all'art. 2.
2. Il Soggetto promotore assicura il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
3. L'assicurazione copre lo svolgimento di tutte le attività rientranti nel progetto formativo e di orientamento, anche al di fuori della sede del soggetto ospitante.

## **Art. 5 Obblighi del Soggetto ospitante**

1. Il Soggetto ospitante individua il responsabile dei tirocini il quale cura l'inserimento del tirocinante nella struttura operativa presso la quale si svolge il tirocinio.

2. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente agli Istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
3. Il Soggetto ospitante comunica tempestivamente al soggetto promotore l'eventuale interruzione anticipata del tirocinio.
4. Il Soggetto ospitante redige la relazione finale sulla qualità della prestazione del tirocinante.

#### Art. 6 Trattamento dei dati

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e per quanto di ragione espressamente acconsentire, che i dati personali comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati esclusivamente per la finalità della convenzione mediante consultazione, elaborazione manuale e /o automatizzata.
2. Inoltre, per i fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono.
3. Titolari dei dati personali per quanto concerne il presente articolo, sono rispettivamente il soggetto promotore ed il soggetto ospitante.
4. Le parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto legislativo 196/2003 e successive modifiche

#### Art. 7 Oneri

La presente convenzione non comporta per le Parti alcun onere diverso da quelli sopra citati.

Vicenza, lì 03.05.2016

Il Soggetto promotore:

Associazione Bindola Impresa Sociale  
 ASSOCIAZIONE Sociale  
 Il Rappresentante Legale  
 (Dott.ssa Arianna Ferrari)  
 Via Montebelluna, 2/A - 36100 VERONA  
 Tel. 0444/02392  
 bindola@centroanziani.it  
 C.F. 051310248

*[Handwritten signature]*

Il Soggetto ospitante:

L'I.P.A.B. – Centro Anziani  
 Dott. Umberto Bertezolo

*[Handwritten signature]*

